

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2766

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti

Presentata il 10 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il problema dell'anzianità pregressa lamentato da un cospicuo numero di ferrovieri andati in pensione tra il 1° luglio 1977 e il 31 dicembre 1980, trae origine dalla confusione creata dalle molteplici leggi che hanno disciplinato la materia nel periodo dal 1979 al 1982. Infatti, la legge 6 febbraio 1979, n. 42, stabilisce all'articolo 15, un compenso mensile di lire 800 per ogni anno di anzianità maturato, al fine di dare un premio differenziato alle retribuzioni che nel tempo si erano eccessivamente appiattite per gli allora dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decorrenza 1° ottobre 1978. Successivamente l'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, ha elevato detta somma mensile da un minimo di lire 4.905 ad un massimo di lire 5.255, a

seconda della categoria di personale. Il terzo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 426 del 1982 stabilisce che detti importi sono attribuiti d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, mentre il quarto comma chiarisce che tale beneficio riguarda il personale in attività di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1° gennaio 1981.

Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità pregressa, nella misura di lire 800 mensili e per ogni anno di servizio prestato, viene estesa a tutto il personale statale unitamente alla riforma della struttura delle carriere; l'articolo 160 della citata legge n. 312 del 1980 stabilisce che, con decorrenza 2 luglio 1977,

detto provvedimento era esteso anche al personale dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessato dal servizio dopo il 1° luglio 1977 e fino al 30 settembre 1978.

Con l'articolo 152 della citata legge n. 312 del 1980 però veniva prevista una disposizione di massima con la quale si stabiliva che l'eventuale maggiore anzianità sarebbe stata disciplinata gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981. In ottemperanza a tale articolo il legislatore ha emanato successive norme per la rivalutazione della anzianità pregressa, da lire 4.905 a lire 5.255, per le diverse categorie di dipendenti statali cessati dal servizio nel triennio 1979-1981, con i seguenti atti normativi:

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il personale dei Ministeri, per il personale docente delle università, per il personale militare con grado inferiore a colonnello, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1979, nonché per il personale dei monopoli di Stato cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979;

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per il personale della scuola cessato dal servizio dal 1° aprile 1979;

legge 22 dicembre 1981, n. 797, articolo 22, per il personale delle poste e telecomunicazioni cessato dal servizio dal 1° maggio 1979;

legge 4 marzo 1982, n. 65, articolo 8, per il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979;

circolare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P1/P4/816/310 del 9 novembre 1982, per il solo personale dirigente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979.

Da quanto sopra risulta evidente che solo il personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo

1979-1980, non ha beneficiato dell'anzianità pregressa (nella misura di lire da 4.905 a lire 5.255, secondo le qualifiche) così come il legislatore aveva disposto con l'articolo 152 della citata legge n. 312 del 1980 e come, peraltro, aveva disposto la stessa legge 1° luglio 1982, n. 426, al terzo comma dell'articolo 4. Motivo di tale esclusione è stata una pura dimenticanza del legislatore, come risulta dagli atti parlamentari della Camera dei deputati (seduta del 24 giugno 1982) in sede di approvazione della citata legge n. 426 del 1982, già approvata dal Senato.

Infatti, pur riconoscendo validi i motivi dell'emendamento relativo al personale cessato dal servizio tra il 1979 ed il 1981, per non determinare un'interruzione dell'iter parlamentare, si accettava di trasformarlo in ordine del giorno (n. 9/3440/1) con il quale la Camera impegnava il Governo a provvedere entro tre mesi alla perequazione dei lavoratori in pensione, secondo i criteri fissati per il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1981. I tre mesi si sono trasformati in anni e l'ingiustizia, perpetrata a danno dei lavoratori pensionati dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal 1977 al 1980 veniva in parte riparata con la legge 23 dicembre 1986, n. 942, che, all'articolo 1, riconosceva il beneficio della anzianità pregressa agli esclusi ma, al comma 3 dello stesso articolo 1, stabiliva che « i benefici previsti dal presente articolo (...) sono attribuiti in ragione del cinquanta per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

Con la presente proposta di legge, non si vuole rivendicare alcunché, ma si intende riparare ad un'ingiustizia perpetrata e non sanata, con la citata legge n. 942 del 1986, a danno dei ferrovieri cessati dal servizio dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980, soli esclusi, e per errore, dal beneficio dell'anzianità pregressa.

Occorre dunque stabilire, anche per tali lavoratori, la concessione dell'anzianità pregressa nella misura del 100 per cento e con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, è sostituito dal seguente:

« 3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti interamente a decorrere dal 1° gennaio 1981 ».

